

REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 quater, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera e),

considerando che la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1184/90 del Consiglio⁽⁵⁾ a 2 082 885,740 t per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991; che è opportuno prorogare per il settimo periodo e per gli stessi motivi la ripartizione anteriore;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 quater e dell'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, alcuni produttori potrebbero abbandonare la produzione lattiera e i quantitativi in tal modo resi disponibili possono essere ridistribuiti secondo determinati criteri ad altri produttori; che occorre adottare le procedure da seguire e l'ordine in cui vanno espletate per quanto concerne sia i produttori che gli organismi nazionali competenti per l'attuazione del programma;

considerando che l'assegnazione ad un produttore di un quantitativo supplementare implica la rinuncia da parte di quest'ultimo a beneficiare di qualsiasi programma di abbandono della produzione lattiera per l'intero suo quantitativo; che occorre pertanto accordare al produttore in questione la possibilità di rifiutare tale assegnazione;

considerando che qualora il numero dei produttori beneficiari dei quantitativi di riferimento supplementari stabiliti a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, sia talmente elevato da determinare l'assegnazione di quantitativi esigui il cui costo amministrativo sarebbe ingiustificato

rispetto ai vantaggi che ne deriverebbero, è opportuno, per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, disporre che gli Stati membri interessati procedano ad una selezione dei produttori beneficiari in funzione delle necessità di ristrutturazione;

considerando che qualora la somma totale dei quantitativi di riferimento di cui è proposto il riscatto da parte dell'insieme degli Stati membri superino 500 000 t è opportuno stabilire, per Stato membro, tenuto conto della data di registrazione delle domande ammissibili che sono state trasmesse, l'ammontare dei quantitativi che possono essere riscattati a livello comunitario; che nell'ambito di questo ammontare è tuttavia opportuno disporre che lo Stato membro possa accordare la possibilità di riscatto a produttori diversi da quelli designati con l'unico criterio della data di registrazione della domanda, in modo da poter orientare in modo più efficace l'andamento strutturale della produzione;

considerando che è opportuno imporre agli Stati membri, per i casi in cui i produttori non rispettino gli obblighi assunti, di adottare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione e il controllo dell'azione, compresi i provvedimenti penali o amministrativi volti ad ottenere il rimborso delle indennità indebitamente versate, nonché di comunicare alla Commissione i dati necessari per la valutazione dei risultati del programma;

considerando che, pertanto, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1456/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1033/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 1, terzo comma, in limine, i termini « per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990 » sono sostituiti dai termini « per ciascuno dei periodi compresi tra il 1° aprile 1989 e il 31 marzo 1990 e tra il 1° aprile 1990 e il 31 marzo 1991 ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 27.